



Alimentazione

Confartigianato: no a etichetta a semaforo

L'Aula della Camera ha approvato alcune mozioni presentate da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Partito Democratico contro il 'nutri-score', il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari 'a semaforo' sviluppato in Francia, che identifica i valori nutrizionali di un prodotto alimentare utilizzando due scale correlate: una cromatica, divisa in 5 gradazioni dal verde al rosso, ed una alfabetica comprendente le cinque lettere dalla A alla E. Le mozioni approvate impegnano il Governo "ad adoperarsi vigorosamente in sede europea mediante l'attivazione di tutti gli strumenti utili a contrastare l'ipotesi di adozione del Nutri-score; ad adottare iniziative per preservare e tutelare il settore alimentare italiano e le eccellenze del made in Italy da possibili effetti distorsivi sulla concorrenza e sulla leale competizione economica internazionale di politiche europee e interne al mercato comune sviluppate sulla base di iniziative di singoli Governi di altri

Stati membri e connotate da non trascurabili elementi di ostilità e aggressività. Il governo dovrà, invece, a sostenere in sede europea "un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari idoneo a rilanciare la fondamentale esigenza di diffondere la dieta mediterranea, riconosciuta a livello mondiale dall'Unesco come bene immateriale transnazionale", oltre a "integrare la proposta italiana di un'etichettatura 'a batteria' per gli alimenti con un richiamo visivo alla dieta mediterranea. Infine, il governo dovrà "promuovere, sia in sede europea che internazionale e globale, il riconoscimento dell'importanza delle specificità alimentari a marchio dop e igp ed il loro profondo valore culturale, oltre che alimentare, promuovendo etichettature specifiche che valorizzino tali prodotti e li escludano o li esentino dall'obbligo di adottare sistemi che non li distinguono da qualsiasi

Continua a pagina 2 •••

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio su appuntamento	dalle 8.30	alle 13	
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30	alle 13 dalle 14.30	alle 17.00
Mercoledì	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 13	
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30	alle 13 dalle 14.30	alle 17.00
Venerdì	mattina pomeriggio su appuntamento	dalle 8.30	alle 13	
Sabato	mattina CHIUSO	dalle 8.30	alle 12.00	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

○○○ IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: Legge di Bilancio, un'analisi dettagliata	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: Appalti e subappalti, le novità	da pag. 6
Ambiente e Sicurezza: La scadenza per la presentazione del registro rifiuti,	da pag. 8
Credito: La convenzione di tesoreria	da pag. 9

Segue da prima pagina • • •

altro prodotto alimentare privo delle caratteristiche peculiari e irripetibili che li contrassegnano”, e “monitorare il mercato nazionale ed europeo adottando le iniziative di competenza affinché le pratiche di scontistica dei prodotti, che riportano in etichetta il colore verde, siano vietate come pratica sleale”. Per Confartigianato l’iniziativa dei Deputati e il voto della Camera recepiscono le preoccupazioni e sollecitazioni per difendere e valorizzare l’eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare. La Confederazione si batte, in Italia e in Europa, contro il sistema del semaforo alimentare obbligatorio, poiché, oltre ad essere uno strumento generico e semplicistico, incapace di fornire ai consumatori una corretta informazione e che ignora aspetti fondamentali, quali la tipologia degli ingredienti, le tecniche di lavorazione e una dieta equilibrata, rischia di mettere in difficoltà il sistema produttivo di qualità proprio del Made in Italy”. Proprio per questo Confartigianato Alimentazione ha presentato i risultati della attività di sperimentazione sulla proposta italiana di etichettatura supplementare della dichiarazione nutrizionale denominata NutrInform Battery notificata alla Commissione Europea. Il sistema si basa sull’utilizzo di un box da apporre sulla parte frontale della etichetta in cui sono riportati le indicazioni quantitative del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione con la rappresentazione grafica per ogni nutriente di una batteria in cui è indicata la percentuale per ogni nutriente apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata nell’UE; la parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla visivamente. Le attività di ricerca svolte da una agenzia specializzata in ricerche di mercato (Nielsen) sul panel di 300 consumatori che hanno ricevuto rispettivamente prodotti stickerati con Nutriscore e con batteria, dalla fase di sperimentazione sono emersi dati incoraggianti con manifesto interesse verso un sistema di etichettatura che informi ed educi a una maggiore consapevolezza dei nutrienti presenti negli alimenti. L’indagine ha permesso di rilevare che il sistema a batteria stimola il consumatore a informarsi maggiormente su una sana alimentazione e aumenta le conoscenze nutrizionali del campione di studio.

LEGGE DI BILANCIO 2020

Sono molte le novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2020 e di seguito si evidenziano principali misure:

Deducibilità Imu

Confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo (stessa cosa per l’Imi e l’Imis, le imposte municipali immobiliari delle province autonome di Bolzano e di Trento).

Cedolare secca per contratti a canone concordato

Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

Abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro.

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili

Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Introdotta, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Credito d’imposta per la competitività delle imprese

Introdotta, per il 2020, un nuovo credito d’impo-

sta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. La disciplina sostituisce l'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Un decreto Mise, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma.

Bonus formazione 4.0

Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0". Queste le principali novità: è rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del bonus è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; scompare l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Bonus facciate

Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento

figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace.

Detrazione per spese veterinarie

Innalzato a 500 euro l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Auto aziendali

Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

Tracciabilità delle detrazioni

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 Tuir (interessi passivi, spese sanitarie, spese frequenza universitaria e scolastica, premi assicurativi contro il rischio morte e invalidità ecc.) e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23m D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Estromissione dei beni immobili imprese individuali

La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusio-

ni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%).

Regime forfetario

Previsti: come condizione di accesso, un limite di 20mila euro di spese sostenute per il personale; l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11%.

Plusvalenze immobiliari

Incrementata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a sei rate.

Cinque per mille Irpef

Incrementata la dotazione delle risorse destinate alla quota del 5 per mille dell'Irpef: 10 milioni per il 2020, 20 milioni per il 2021 e 25 milioni a decorrere dal 2022

IL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2020

Il Dl n. 124/2019 "recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" convertito dalla Legge n. 157/2019 contiene numerose novità in ambito tributario e di seguito si segnalano le principali:

Contrasto alle indebite compensazioni

Per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 bisognerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Esteso ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l'obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni.

Per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati, è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Per combattere il fenomeno dell'omesso versamento di ritenute da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall'appaltatore ai dipendenti, dopo che quest'ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute. Per contrastare l'omesso versamento dell'Iva e l'utilizzo di falsi crediti, il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

Lotteria degli scontrini: si parte il 1° luglio, senza sanzioni per chi non acquisisce il codice

Slitta di sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2020, l'avvio della lotteria nazionale degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche

maggiorescenti, residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Ravvedimento extra large anche per Imu e Tasi

Sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Fatturazione elettronica e imposta di bollo

L'articolo 17 della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 stabilisce che il pagamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche a partire dai documenti emessi dal 1° gennaio venga effettuato a cadenza semestrale, rispettivamente entro la scadenza del 16 giugno e del 16 dicembre di ciascun anno, nel caso di importi non superiori a 1.000 euro.

Relativamente alle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e degli interessi dovuti. Se le somme non sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Novità in ambito Iva

- ➔ L'Iva agevolata al 4% per i veicoli (di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel) destinati a persone con disabilità spetta anche in caso di motore ibrido, con gli stessi limiti di cilindrata, e in caso di alimentazione elettrica, purché di potenza non superiore a 150 kW. I medesimi veicoli sono anche esenti dall'imposta erariale di trascrizione, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.
- ➔ Ridotta la frequenza dell'esterometro, ossia la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti in Italia: l'adempimento, attualmente mensile, diventa trimestrale.

- ➔ La norma dettata per adeguare l'ordinamento nazionale alla recente sentenza della Corte di giustizia Ue in tema di esenzione Iva per le prestazioni educative è stata modificata in modo da escludere in maniera esplicita dal novero delle prestazioni non soggette all'imposta esclusivamente l'insegnamento della guida automobilistica per conseguire le patenti B e C1.

Appalti e subappalti: riscritte le norme di contrasto all'omesso versamento delle ritenute

Viene disposto l'obbligo, per chi affida il compimento di un'opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituito d'imposta in Italia), di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla, copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa. Il committente è sanzionabile se non chiede all'impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o, se inferiore, dell'importo relativo alle ritenute non versate.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Viene ridotta di 1.000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Francesco Bandini

bandini@confartigianato.fo.it

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI E AFFIDAMENTO LAVORI A TERZI

L'articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 124/2019 c.d. Decreto Fiscale, reintroduce la responsabilità solidale per le ritenute fiscali nell'ambito dei contratti di appalto/subappalto e non solo.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Rientrano nell'applicazione della norma tutti i contratti di appalto, subappalto affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, stipulati con lo stesso committente, che hanno contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche:

- ➔ compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo annuo complessivo superiore a 200.000,00 Euro;
- ➔ prevalente utilizzo di manodopera;
- ➔ svolgimento dell'attività oggetto del contratto presso la sede del committente;
- ➔ utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tra i committenti interessati rientrano tutti i soggetti previsti dall'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero tutti i sostituti d'imposta compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.

ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ

È prevista un'esenzione nell'applicazione della norma per le imprese appaltatrici/subappaltatrici o affidatarie in possesso dei seguenti requisiti (anche in questo caso si devono verificare tutti):

- ➔ l'impresa deve essere in attività da almeno 3 anni;
- ➔ deve essere in regola con gli obblighi dichiarativi (imposte dei redditi, irap, iva, sostituti d'imposta);
- ➔ deve aver eseguito, nel corso delle dichiarazioni d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- ➔ non debbono risultare iscrizioni a ruolo o ac-

certamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000,00 per i quali i termini di pagamento risultano scaduti (salvo rateazioni non decadute). I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento delle imposte. Il possesso dei suddetti requisiti verrà certificato dall'Agenzia delle Entrate e la certificazione avrà validità quattro mesi. In data 06/02/2020 l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54730 ha approvato lo schema di certificato di esclusione dall'applicazione della suddetta normativa. Il modello sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e potrà essere ritirato presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso cui ha sede l'azienda.

ADEMPIMENTI IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE O SUBAPPALTATRICI

In caso di applicazione della norma, le imprese appaltatrici/subappaltatrici o affidatarie dovranno:

- ➔ effettuare il versamento delle ritenute fiscali (IRPEF, addizionali regionali e comunali) dei propri lavoratori dipendenti o assimilati con distinte deleghe per ciascun committente. Il modello F24 dovrà contenere nel campo "codice fiscale del coobbligato..." il codice fiscale del committente e nel campo "codice identificativo" il codice 09;
- ➔ inviare al Committente, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, le deleghe F24 effettivamente pagate e un elenco nominativo di tutti i lavoratori occupati direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio presso il Committente con indicazione delle ore di lavoro prestate nel mese, della retribuzione corrisposta e delle ritenute fiscali eseguite. È fatto divieto di assolvere all'obbligo di pagamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assistenziali attraverso l'istituto della compensazione.

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Il committente è tenuto a verificare i dati forniti dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici o affidatarie e, in caso di mancato o parziale versamento delle ritenute deve:

- ➔ sospendere il pagamento dei corrispettivi matu-

rati dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici o affidatarie fino al perdurare dell'inadempienza, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate;

- ➔ darne comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

Bonus Renzi e Cuneo Fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n.3/2020 recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente". Il decreto ha previsto modifiche strutturali a partire dall'1 Luglio 2020 al Bonus Renzi abrogando il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR. Il bonus continuerà ad essere applicato così come lo conosciamo fino al 30/06/2020 mentre dal 1° Luglio avremo due diverse misure denominate "Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" e "Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati". La prima prevede il riconoscimento a tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni tipi di redditi assimilati con reddito complessivo non superiore a 28.000,00 Euro e con imposta lorda positiva, di un importo pari ad Euro 600,00 per il 2020 (periodo luglio - dicembre) e di 1.200,00 dal 2021. Gli importi vanno rapportati al periodo di lavoro. La seconda misura riguarda i redditi tra i 28.000,00 Euro e i 40.000,00 Euro annui e viene riconosciuta sotto forma di detrazione per il solo periodo 01/07/2020 - 31/12/2020.

L'importo sarà inversamente proporzionale con l'aumentare del reddito e sarà:

- ➔ per reddito da 28.000,00 a 35.000,00 Euro detrazione da 600,00 a 480,00 Euro;
- ➔ per redditi da 35.000,00 a 40.000,00 Euro detrazione da 480,00 a zero.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il sostituto d'imposta dovesse rilevare la non spettanza delle nuove misure, dovrà provvedere al recupero delle somme. Se il recupero dovesse essere superiore ad Euro 60,00 procederà a trattenere la cifra in 4 rate mensili. Il sostituto d'imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Catasto Rifiuti - Denuncia annuale - Modello Unico di Dichiarazione

Il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n° 152, e successive modifiche, prevede che tutti gli obblighi di Denuncia Catasto Rifiuti, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro e non oltre il 30.04.2020, come stabilito dalla Legge n° 70 del 25.01.1994 e con la modulistica prevista dal D.P.C.M. 24 dicembre 2018 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019. Sono obbligate a tale denuncia tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti pericolosi, tutte le imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti e tutte le imprese che hanno trasportato professionalmente, smaltito, trattato rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e residui, imprese di autodemolizione, frantumazione e di rottamazione autoveicoli nonché gestori di RAEE e produttori di AEE (se per essi provvedono i sistemi di gestione collettiva la denuncia non va fatta). La legge prevede, inoltre il versamento di un diritto di Segreteria alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Tale diritto è stato stabilito in 10 euro. Per non incorrere in pesanti sanzioni la Confartigianato ha istituito un servizio erogato dal servizio Ambiente e Sicurezza (referente Gabriele Leoni tel. 0543-452820). È indispensabile che l'azienda si presenti con la seguente documentazione:

1. Registro di carico e scarico aggiornato alla data del 31.12.2019
2. Visura camerale aggiornata della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. (solo per le ditte che usufruiscono del nostro servizio per la prima volta)
3. Formulari di identificazione per il trasporto rifiuti riguardanti i rifiuti smaltiti nell'anno 2019
4. Eventuali autorizzazioni valide per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti (smaltitori, autodemolitori ecc).

sicurezza@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,010%	Euribor 3m + 5,350 = 4,960%	Euribor 3m + 6,750 = 6,360%	Euribor 3m + 8,300 = 7,910%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,310%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,860%	Euribor 3m + 5,150 = 4,760%	Euribor 3m + 6,300 = 5,910%	Euribor 3m + 8,300 = 7,910%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,010%	Euribor 3m + 2,900 = 2,510%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,860%	Euribor 3m + 5,150 = 4,760%	Euribor 3m + 6,750 = 6,360%	Euribor 3m + 8,300 = 7,910%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,860%	Euribor 3m + 5,150 = 4,760%	Euribor 3m + 6,300 = 5,910%	Euribor 3m + 7,500 = 7,110%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,010%	Euribor 3m + 2,900 = 2,510%	Euribor 3m + 3,800 = 3,410%	Euribor 3m + 4,900 = 4,510%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%